

## COMUNICAZIONE IMPORTANTE

### PACCHETTO CREOPPORTUNITA'

#### AVVISO START AND GO

**CHIARIMENTI** sul **punteggio B1b** di cui allegato B “Criteri di priorità per determinare l’ordine di istruttoria dell’Avviso Pubblico Start and go” di seguito riportato:

<b>B</b>	<b>VALIDITA' TECNICA DEL PROGETTO DI IMPRESA PROPOSTO</b>
B1b	Il progetto di impresa è stato sviluppato nell’ambito di un percorso di incubazione/accelerazione come certificato da un incubatore/ acceleratore pubblico o privato qualificato ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 179/2012 coordinato con la Legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221

Con la Legge 221/2012, che ha convertito il D.L. 179/2012, è stata introdotta la regolamentazione del c.d. “**incubatore certificato di start-up innovative**”, per tale intendendosi un’impresa che offre, “anche in modo non esclusivo, servizi per sostenere la nascita o lo sviluppo **di start-up innovative**” e che sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 febbraio 2013 (Decreto allegato alla presente comunicazione).

In termini generali, gli incubatori d’impresa possono essere definiti come strutture che coadiuvano e supportano le start-up innovative nel processo di sistematizzazione e di accelerazione dell’acquisizione di una stabilità nel mercato.

Ai sensi dell’art. 25, comma 5 del D.L. 179/2012, “**incubatore certificato**” è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una *Societas Europaea*, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del D.P.R 917/1986, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:

- a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere startup innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
- b) dispone di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultra-larga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
- c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
- d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;
- e) ha adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative.

I primi due requisiti (lettere a e b) mirano a garantire, da un punto di vista strutturale, una base effettiva che sia in grado di accogliere fisicamente le imprese embrionali e permettere loro adeguato sviluppo; quelli previsti alle lettere c ed e si focalizzano, invece, sulle competenze dei gestori. Con il requisito di cui alla lettera d, inoltre, si richiede la dimostrazione di un network di contatti con potenziali stakeholders, il che è condizione fondamentale per la costruzione di un ecosistema adatto alla nascita ed alla crescita delle start-up innovative.

**Definizione di startup innovativa:** Il Decreto Legge 179 del 18 ottobre 2012, convertito con la Legge 221 del 18 dicembre 2012, ha definito la start-up innovativa fornendo una serie di requisiti identificativi (art. 25, commi 2 e 3). Sono start up innovative le società di capitale, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- sono nuove o comunque sono state costituite da meno di 5 anni;
- hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
- presentano un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
- non distribuiscono e non hanno distribuito utili;
- hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- infine, il contenuto innovativo dell'impresa è identificato con il possesso di *almeno uno* dei tre seguenti criteri:
  1. almeno il 15% del maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo;
  2. la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
  3. l'impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.

Le startup innovative e gli incubatori certificati devono registrarsi nelle rispettive sezioni speciali del Registro delle Imprese (startup; incubatori) create ad hoc presso le Camere di Commercio. L'iscrizione, gratuita, avviene trasmettendo in via telematica alla Camera di Commercio territorialmente competente una dichiarazione di autocertificazione del possesso dei requisiti previsti normativa sopra richiamata. Questa flessibilità "in entrata" è bilanciata da due contrappesi: i controlli ex post effettuati dalle autorità competenti sull'effettivo possesso dei requisiti previsti; l'obbligo di aggiornare su base semestrale (scadenze 30 giugno e 31 dicembre) i dati forniti al momento dell'iscrizione nella sezione speciale, e di confermare una volta l'anno, contestualmente a uno dei due adempimenti semestrali, il possesso dei requisiti, pena la perdita dello status speciale e delle agevolazioni correlate (per approfondimenti è possibile consultare la circolare N. 3672/C

emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico il 29 agosto 2014; guida agli adempimenti informativi per startup e incubatori). Tali dati riguardano in via principale la tipologia di attività condotta, con particolare riferimento agli elementi caratterizzanti relativi all'innovazione tecnologica. Il registro speciale delle startup innovative viene reso pubblico in formato elettronico e aggiornato su base settimanale dal sistema camerale, in modo da dare pubblicità, favorire il monitoraggio diffuso e un dibattito qualificato e oggettivo sull'impatto che la nuova normativa avrà sulla crescita economica, l'occupazione e l'innovazione.

## CONCLUSIONI

In sintesi gli incubatori certificati definiti dalla Legge 221/2012, che ha convertito il D.L. 179/2012 offrono i propri servizi, per i quali hanno ottenuto la certificazione, alle imprese costituite o costituende che rientrano nella definizione di "imprese innovative" data dalla stessa Legge 221/2012, che ha convertito il D.L. 179/2012.

Tanto premesso il **punteggio B1b** di cui allegato B "*Criteria di priorità per determinare l'ordine di istruttoria dell'Avviso Pubblico Start and go*" **verrà confermato** se il progetto di impresa è candidato da start up costituite o costituende già riconosciute innovative o potenzialmente riconoscibili innovative che hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, così come previsto dalla Legge 221/2012 e tale progetto è stato incubato prima della data di inoltro della candidatura, in un incubatore certificato come definitivo dalla normativa sopra richiamata. Nel certificato rilasciato dall'incubatore deve essere riportata la sede della struttura in cui si è svolto il percorso di incubazione che deve essere ricompresa tra le strutture dell'incubatore indicate per l'ottenimento della certificazione, in quanto rispondenti ai requisiti minimi previsti dall'art. 25 comma 5 lettere a), b), c), d), tra l'altro riepilogati nell'allegato al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 febbraio 2013.

Le start up innovative costituite non ancora iscritte nell'elenco delle start up innovative del Registro delle imprese e le start up innovative costituende, che si sono autoattribuite il punteggio B1b, dovranno risultare registrate nelle rispettive sezioni speciali del Registro delle Imprese prima del provvedimento di concessione.

## DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:

- DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012 aggiornato con le variazioni apportate dal DL 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla Legge 9 agosto del 2013, n. 99, e integrato con le indicazioni interpretative introdotte dalle circolari 16/E dell'11 giugno 2014 dell'Agenzia delle Entrate e 3672/C del 29 agosto 2014 del Ministero dello Sviluppo economico
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 febbraio 2013, recante "Requisiti relativi agli incubatori di start-up innovative"

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

<http://startup.registroimprese.it>